



Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2**  
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni  
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

### **Delibera del Direttore Generale n. 560 del 09/07/2014**

**Oggetto:** Stipula convenzione tra l'Azienda USL Umbria n.2 e l'Istituto S. Stefano S.r.l. per la erogazione di prestazioni, in regime di ricovero a "degenza" limitata in Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.), per pazienti residenti nella ASL Umbria 2 - Periodo 01/09/2014 - 31/12/2017.

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 4003 del Servizio Proponente, ASSISTENZA DISTRETTUALE - DISTRETTO FOLIGNO

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:

Direttore Sanitario parere FAVOREVOLE

Direttore Amministrativo parere FAVOREVOLE

#### **DELIBERA**

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE SANITARIO (\*)  
(Dr. Imolo Fiaschini)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (\*)  
(Dott. Roberto Americioni)

IL DIRETTORE GENERALE (\*)  
(Dr. Sandro Fratini)

## **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**Distretto Sanitario di Foligno**

### **Allegato alla Delibera del Direttore Generale n.        del**

#### **Normativa di riferimento:**

- DPR 14 Gennaio 1997 “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”;
- Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 “ Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma della Legge 23 ottobre 1992 n.241 “ e successive modifiche ed integrazioni all’art. 8-bis prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali nonché di soggetti accreditati nel rispetto di appositi accordi contrattuali;
- Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 agli artt. 8-bis, 8-quater ed 8-quinques individua l’accreditamento istituzionale come presupposto irrinunciabile per potere erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale e stabiliscono che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e per gli enti del SSN a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei contratti;
- Regolamento regionale 25 Febbraio 2000 n. 2 avente ad oggetto “ Disciplina dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e sociosanitarie “;
- Regolamento regionale n° 3/2002 “ Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie “ che dà seguito a quanto stabilito dalla normativa nazionale e dall’art.25 della L.R. n° 3/98 “;
- PSR Umbria Triennio 1999/2001 - “La residenzialità socio-sanitaria” – individuazione standard di personale e requisiti edilizi/strutturali per la tipologia di residenzialità RSA;
- PRS Umbria Triennio 2003-2005 e PSR Umbria Triennio 2009-2011- ulteriori specifiche organizzative per le strutture RSA, identificate sostanzialmente come strutture territoriali di cure intermedie;
- D.G.R. 30 Novembre 2009 n. 1708 avente ad oggetto “ L.R. 04/06/2008 n. 9: Istituzione del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni. Programmazione delle risorse, riferimenti metodologici per la redazione del Piano Attuativo triennale del PRINA e del Programma Operativo del PRINA, approvazione tariffario delle prestazioni e degli interventi per i non autosufficienti e ulteriori misure attuative “;
- Legge regionale 12 Novembre 2012 n. 18 – “Ordinamento del Servizio Sanitario regionale”

- Determinazione Dirigenziale 13 Maggio 2009, n. 4511- autorizzazione da parte della Regione Umbria all'istituto S. Stefano per la realizzazione di un'Unità Speciale residenziale per pazienti in Stato Vegetativo (S.V.) e Responsività Minimale o Minima Coscienza (S.M.C.) ;
- D.A. del Direttore Generale ex Azienda USL n.3 dell'Umbria 7 Luglio 2009, n. 413- "Protocollo d'intesa relativo all'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale da parte dell'Istituto di Riabilitazione S. Stefano S.r.l." e successiva integrazione del 19 Giugno 2012;
- Determinazione Dirigenziale n. 6254 del 15 Luglio 2010 del Servizio Accreditamento e valutazione di qualità della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali : autorizzazione alla ex ASL n.3 alla realizzazione di ulteriori n. 18 posti letto di R.S.A. presso la struttura ex ONPI di Foligno;
- Determinazione Dirigenziale n. 6480 del 20 Luglio 2010 del Servizio Accreditamento e valutazione di qualità della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali: assenso all'Istituto S. Stefano per la realizzazione di una struttura da destinare a Residenza Sanitaria Assistenziale per n. 43 posti letto, in Via dell'Ospedale n. 1 Foligno (PG), a seguito di trasferimento degli stessi dalla Casa Serena ex Onpi di Foligno;
- D.D. della Regione Umbria n. 8504 del 30 Ottobre 2012: - Concessione variazione assenso all'autorizzazione alla realizzazione rilasciato all'Istituto S. Stefano con D.D. n. 4511 del 13 Maggio 2009;
- D.D. della Regione Umbria n. 74 del 4 Febbraio 2013: Accreditamento istituzionale – riconoscimento dello status di struttura accreditata nelle more del completamento delle procedure di verifica ai sensi della DGR n. 1551/2010;
- Nota della Regione Umbria n. 37216 del 13 Marzo 2013: accreditamento istituzionale – comunicazione dell'avvio del procedimento
- DGR dell'Umbria n. 10189 del 19 Dicembre 2013: autorizzazione all'esercizio da parte dell'Istituto di Riabilitazione S. Stefano di una RSA presso la struttura ex S. Giovanni Battista a Foligno, in via dell'Ospedale n.1 per n. 43 posti letto.

### **Motivazione:**

E' compito dell'Azienda Sanitaria garantire appropriatezza e continuità nelle cure con modelli organizzativi complessi e flessibili che assicurino le varie prestazioni lungo una filiera di integrazione tra cure primarie, cure intermedie ed assistenza ospedaliera.

Si richiamano a tal fine i PSR dell'Umbria 1999/2001 – 2003/2005 – 2009/2011 in cui vengono definiti gli indirizzi programmatici nonché le tipologie di servizi e di strutture finalizzati ad assicurare la continuità della cura, tra cui le RSA, individuate come strutture di cure intermedie per la erogazione di prestazioni, in regime di ricovero a "degenza" limitata, a pazienti non assistibili a domicilio ed affetti da patologie che richiedono assistenza continuativa.

In particolare il PSR 2009/2011 prevede tra gli obiettivi prioritari il potenziamento dei servizi per la cronicità, la non autosufficienza e la continuità assistenziale, rilevando peraltro quale criticità nella Regione il mancato raggiungimento dell'obiettivo di attivazione dei 400 posti letto di RSA previsti dalla programmazione regionale.

Con DGR n. 1708 del 30 novembre 2009 viene indicato lo standard di dimensionamento nel triennio 2009-2011 di posti letto in RSA a degenza breve per ogni Azienda sanitaria della Regione Umbria, individuando per la ex ASL n.3 un numero complessivo di 71 posti letto come obiettivo da perseguire, a fronte di una dotazione che si attestava ad un numero pari a 47 posti letto autorizzati.

In attuazione della D.G.R. dell'Umbria n. 363/2009 l'Istituto di riabilitazione Santo Stefano S.r.l. è stato autorizzato alla erogazione di prestazioni di assistenza residenziale presso l'immobile ex Ospedale S. Giovanni Battista in Foligno.

In data 7 Luglio 2009, a seguito della decisione amministrativa n. 413 in pari data, è stato sottoscritto tra la ex ASL n.3 dell'Umbria e l'Istituto Santo Stefano un protocollo d'Intesa relativo alla erogazione di prestazioni residenziali specialistiche per pazienti in stato vegetativo e responsabilità minimale.

Con il medesimo protocollo, all'art. 13, la ex ASL n.3, per specifiche esigenze organizzative conseguenziali alla necessità di riconversione della struttura ex Onpi, richiede la disponibilità all'Istituto Santo Stefano di locali da destinare ad RSA, per un numero di 25 p.l., quali quelli garantiti presso la struttura ex Onpi, con riserva di incrementarli in futuro secondo le esigenze del territorio.

La ex Azienda USL n. 3, con Piano Attuativo Triennale del PRINA 2010/2012, adottato con D.A. n. 286/2010, prevedeva, tra l'altro, di rimodulare e riorganizzare l'offerta territoriale di residenzialità; con nota 29745 del 17/06/2010 avanzava richiesta alla Regione Umbria di autorizzazione alla realizzazione di ulteriori 24 posti letto di RSA a livello aziendale (18 p.l. presso Casa Serena ex Onpi e 6 p.l. presso RSA di Spoleto).

Con la medesima nota 29745 del 17/06/2010 la ex ASL n. 3 avanzava nel contempo richiesta alla Regione di autorizzazione al trasferimento dei 43 pazienti di RSA ospitata presso l'ex Onpi alla sede dell'istituto S. Stefano, allocata presso la vecchia sede dell'Ospedale S. Giovanni Battista di Foligno.

Con Determinazione Dirigenziale n. 6254 del 15/07/2010 del Servizio Accreditamento e valutazione di qualità della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali è stata autorizzata la realizzazione di ulteriori n. 18 posti letto di R.S.A. presso la struttura ex ONPI di Foligno.

Con Determinazione Dirigenziale n. 6480 del 20/07/2010 del Servizio Accreditamento e valutazione di qualità della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali l'Istituto S. Stefano ha ottenuto l'assenso alla realizzazione di una struttura da destinare a Residenza Sanitaria Assistenziale per n. 43 posti letto, in Via dell'Ospedale n. 1 Foligno (PG), a seguito di trasferimento degli stessi dalla Casa Serena ex Onpi di Foligno;

Con DGR dell'Umbria n. 10189 del 19/12/2013 l'Istituto di Riabilitazione S. Stefano ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio della struttura sopracitata per n. 43 posti letto

### **Esito dell'istruttoria:**

Alla luce di quanto sopra esposto, considerato peraltro che non è fattibile la gestione di 43 posti letto di RSA presso la struttura ex Onpi, data la contemporanea presenza della Residenza Protetta; valutata la necessità di garantire in maniera unitaria e non diversificata in due strutture separate la gestione dei posti letto di RSA nel territorio del Distretto di Foligno, anche ai fini di maggiore efficienza, efficacia, equità e qualità dell'assistenza stessa

## **SI PROPONE**

- 1- di stipulare convenzione tra l'Azienda USL Umbria n.2 e l'Istituto S. Stefano S.r.l. con sede legale in Via Aprutina n. 194 – Porto Potenza Picena (MC) per la erogazione di prestazioni, in regime di ricovero a “degenza” limitata in Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.), per pazienti residenti nella ASL Umbria 2 affetti da patologie che richiedono assistenza continuativa e non assistibili a domicilio;
- 2- di dare atto che la presente convenzione è per un numero massimo di n. 25 posti letto e produce i suoi effetti a decorrere dal 01 Settembre 2014 fino al 31 Dicembre 2017, salvo modificazioni che dovessero intervenire nel periodo di tempo individuato;
- 3- di applicare la tariffa giornaliera pro capite omnicomprendensiva pari ad € 135,00/die, nelle more di una tariffa stabilita per le strutture RSA a livello regionale dalla Regione Umbria;
- 4- di dare atto che il costo complessivo presunto, pari ad € 4.110.750,00 per 30.450 giornate presunte di degenza totale, da imputare nel conto CO.GE. 3100300130, è così ripartito:
  - Anno 2014 € 135,00/die, x 25 posti x 122 gg; = € 411.750,00 nel conto CO.GE. 3100300130 “ Assistenza riabilitativa in Istituti ex art. 26 legge 833/78 da privato extraregionale “ da prevedere nel bilancio preventivo economico anno 2014;
  - Anno 2015 € 135,00/die, x 25 posti x 365 gg; = € 1.231.875,00 nel conto CO.GE. 3100300130 “ Assistenza riabilitativa in Istituti ex art. 26 legge 833/78 da privato extraregionale “ da prevedere nel bilancio preventivo economico anno 2015;
  - Anno 2016 € 135,00/die, x 25 posti x 366 gg; = € 1.235.520,00 nel conto CO.GE. 3100300130 “ Assistenza riabilitativa in Istituti ex art. 26 legge 833/78 da privato extraregionale “ da prevedere nel bilancio preventivo economico anno 2016;
  - Anno 2017 € 135,00/die, x 25 posti x 365 gg; = € 1.231.875,00 nel conto CO.GE. 3100300130 “ Assistenza riabilitativa in Istituti ex art. 26 legge 833/78 da privato extraregionale “ da prevedere nel bilancio preventivo economico anno 2017;
- 5- di dare atto che la presente delibera non è sottoposta a controllo regionale;
- 6- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.

**Il Responsabile del Procedimento  
(Dott. Sergio Garofoli)**

**Il Direttore del Distretto Sanitario  
(Dott.ssa Paola Menichelli)**

**Convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda USL Umbria 2 e l'Istituto di Riabilitazione S. Stefano S.r.l. per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale in regime di Residenza Sanitaria Assistenziale .**

**TRA**

**l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 dell'Umbria** (successivamente citata come ASL 2) con sede in Terni, Via Donato Bramante 37 - C.F./ P. I.V.A.: 01499590550 in persona del Direttore Generale della ASL 2, dott. Sandro Fratini

**E**

**l'Istituto di Riabilitazione S. Stefano S.r.l.** (successivamente citata Santo Stefano), rappresentata dal legale rappresentante dott. Enrico Brizioli, C.F. P.Iva: 01148190547 – sede legale Via Aprutina, 194 62016 Porto Potenza Picena (MC).

**PREMESSO**

- che in attuazione della D.G.R. dell'Umbria n. 363/2009 l'Istituto Santo Stefano è autorizzato alla erogazione di prestazioni di assistenza residenziale presso l'immobile ex Ospedale Giovanni Battista in Foligno;
- che in data 7 Luglio 2009, a seguito della decisione amministrativa n. 413 in pari data, è stato sottoscritto con il Santo Stefano un protocollo d'Intesa relativo alla erogazione di prestazioni residenziali specialistiche per pazienti in stato vegetativo e responsabilità minimale;
- che il medesimo protocollo prevede all'art. 13 la disponibilità del Santo Stefano di erogare prestazioni di assistenza per i posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale attivi presso il complesso ex ONPI di Foligno;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 6254 del 15.7.2010 del Servizio Accreditamento e valutazione di qualità della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali è stata autorizzata la realizzazione di ulteriori n. 18 posti letto di R.S.A. presso la struttura ex ONPI di Foligno, con l'obiettivo di aumentare l'offerta di posti letto di RSA nel territorio come da programmazione regionale;
- che la gestione di 43 posti letto non era fattibile presso la struttura ex onpi data la contemporanea presenza della RP e pertanto si riteneva razionale in tema di efficienza, efficacia, equità e qualità dell'assistenza gestire i posti letti di RSA in maniera unitaria e non diversificata in due strutture separate;
- che Con Determinazione Dirigenziale n. 6480 del 20.7.2010 del Servizio Accreditamento e valutazione di qualità della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali l'Istituto S. Stefano ha ottenuto l'assenso alla realizzazione di una struttura da destinare a Residenza Sanitaria Assistenziale per n. 43 posti letto, in Via dell'Ospedale n. 1 Foligno (PG), a seguito di trasferimento degli stessi dalla Casa Serena ex Onpi di Foligno;
- che con DGR dell'Umbria n. 10189 del 19 Dicembre 2013 l'Istituto di Riabilitazione S. Stefano ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio della struttura sopraccitata per n. 43 posti letto ;

**SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Prestazioni ed utenza**

L'Istituto S. Stefano, previo perfezionamento del percorso di accreditamento, si impegna ad erogare prestazioni di Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) in regime di ricovero per pazienti non autosufficienti e/o non assistibili a domicilio residenti nella ASL 2. Si impegna ad erogare inoltre prestazioni a pazienti di altra ASL della Regione Umbria e di residenti in ambito extraregionale soggetti a preventiva autorizzazione da parte della ASL di residenza che si fa carico in forma diretta del pagamento delle prestazioni

## **Art. 2 – Criteri e Modalità di Accesso – Modalità di dimissione**

L'accesso al servizio è riservato a pazienti bisognosi di assistenza sanitaria continuativa, non assistibili a domicilio.

La degenza in R.S.A. è destinata:

- prioritariamente a persone in dimissione da reparti ospedalieri per acuti o da strutture di lungodegenza e riabilitazione;
- a persone che sono a domicilio, su richiesta del Medico di medicina generale e per brevi periodi di ricovero necessari ad una rimodulazione assistenziale.

In tutti i casi sopracitati è comunque necessaria l'attivazione della Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) territorialmente competente.

In caso di dimissione ospedaliera, la modalità è quella consolidata della Dimissione Protetta:

- segnalazione dal Reparto ospedaliero al Distretto (Centro di Salute) utilizzando la "Scheda di Dimissione Protetta"
- accesso della UVM in Ospedale – Valutazione del paziente di concerto con i sanitari della struttura dimettente – formulazione del Piano Assistenziale Personalizzato (PAP), individuazione degli obiettivi assistenziali e del setting assistenziale –
- eventuale autorizzazione al ricovero in RSA, formalizzata dal Direttore del Distretto Sanitario territorialmente competente su apposita modulistica, sulla base della valutazione effettuata dalla UVM di riferimento e del Progetto Terapeutico-riabilitativo individuale stilato

Sono escluse dal ricovero in RSA le situazioni a carattere prevalentemente sociale o socio-familiare-ambientale in cui il bisogno assistenziale non è primariamente riconducibile a motivazioni di ordine sanitario e alla erogazione di prestazioni terapeutico-riabilitative-abilitative non gestibili a domicilio.

Nella struttura RSA è previsto un elevato ricambio degli ospiti che fruiscono di servizi volti a consentire loro il recupero delle funzioni perse o il completamento di cicli terapeutici.

L'autorizzazione al ricovero è competenza del territorio e, nello specifico, del Distretto sanitario territorialmente competente.

La durata della degenza è fissata in prima istanza in 60 giorni, salvo proroga disposta dalla UVM Distrettuale e, comunque, fino ad un massimo di 90 giorni nei casi in cui le condizioni cliniche e/o la carenza di supporti assistenziali familiari non consentano il trasferimento a domicilio o in residenze protetta.

Per i pazienti non residenti, fermo restando i criteri di ammissione, la valutazione dovrà essere effettuata dalla UVM della Azienda Sanitaria di appartenenza o, in subordine, dalla UVM della ASL Umbria n. 2, previa richiesta di valutazione in delega da parte della ASL di residenza del paziente.

La dimissione dei pazienti dalla RSA dovrà avvenire in modalità concordata e programmata con il Distretto sanitario di riferimento per la successiva presa in carico a livello territoriale, secondo le modalità consolidate della Dimissione Protetta che vedono coinvolti Centri di Salute e UVM territoriali.

## **Art. 3 – Requisiti Minimi organizzativi**

E' richiesto che la Struttura disponga di locali idonei allo svolgimento coerenti con i criteri di accreditamento regionale e comunque di dimensioni complessive non inferiori a 2.000 mq.

La Struttura è tenuta inoltre ad adottare un modello organizzativo che preveda:

- organizzazione per nuclei di massimo 25 posti letto, ciascuno dotato dei servizi di base, medicheria, locale soggiorno, bagno assistito;
- redazione per ogni singolo paziente di un Progetto Assistenziale/Riabilitativo, comprendente uno o più programmi terapeutici con monitoraggio dell'evoluzione e delle modificazioni delle disabilità;

- garanzia di una adeguata informazione e della possibilità di accesso del familiare alla struttura nonché di uno specifico addestramento prima del rientro del paziente al proprio ambiente di vita;
- messa a disposizione di un sistema di raccolta e registrazione di rilievi funzionali presentati dagli utenti.

La Struttura è inoltre tenuta a garantire, attraverso l'integrazione con la competente U.V.M. e i servizi territoriali delle AA.SS.LL.:

- la valutazione multidimensionale, attraverso appositi strumenti validati, dei problemi/bisogni sanitari, cognitivi, psicologici e sociali dell'ospite al momento dell'ammissione e periodicamente;
- la stesura di un progetto assistenziale individualizzato corrispondente ai problemi/bisogni identificati;
- una organizzazione del lavoro degli operatori deputati all'assistenza che rispetti le modalità e le logiche dell'équipe interdisciplinare;
- la raccolta dei dati delle singole valutazioni multidimensionali in modo da permettere il controllo continuo delle attività disponibile insieme alla documentazione clinica presso la sede in cui alloggia l'ospite;
- il coinvolgimento della famiglia dell'ospite.

#### **Art. 4 – Standard Assistenziali**

Ciascun Nucleo da 20/25 posti letto dovrà garantire:

- assistenza infermieristica 24h:  $\geq 60,70$  min/pz/die su 7 giorni
- O.S.S. 24h:  $\geq 99,00$  min/pz/die su 7 giorni
- assistenza globale (infermieri ed OSS)  $\geq 159,70$  min/pz/die su 7 giorni; rapporto infermieri/OSS pari a 0,4/0,6;
- assistenza terapia riabilitativa 24h:  $\geq 10,00$  min/pz/die su 7 giorni
- assistenza medica  $> 180$  min/die per nucleo su 6 giorni;

L'assistenza globale è riferita al totale dei min. lavorati giornalmente da infermieri e OSS; l'assistenza medica di base e la continuità assistenziale sono comunque garantite dal sistema di Assistenza Primaria della ASL

#### **Art. 5 – Volumi di attività**

In ragione dei 43 posti letto totali autorizzati il volume massimo di prestazioni erogabili dal centro assomma a 15.695 giornate di degenza annue.

La ASL Umbria 2 stipula con l'Istituto S. Stefano una convenzione per un numero massimo di 25 posti letto per un volume massimo di prestazioni erogabili pari a 9.125 giornate di degenza annue.

#### **Art. 6 – Tariffe**

Le prestazioni sono remunerate sulla base del tariffario regionale vigente: nella more della definizione di un tariffario regionale da parte della Regione Umbria, viene adottata una tariffa di riferimento giornaliera pari a € 135,00.

Nella tariffa sono inclusi la erogazione di farmaci, di presidi medico-chirurgici e delle visite e esami diagnostici. L'assistenza protesica e l'assistenza integrativa sono a carico del Distretto Sanitario territorialmente competente, da erogare secondo i protocolli aziendali di riferimento.

#### **Art. 7 - Budget**

Il valore massimo delle prestazioni remunerabili in ragione annua (Budget) è fissato in € 1.231.875,00.

#### **Art. 8- Documentazione**

L'Istituto S. Stefano istituisce e tiene costantemente aggiornate le cartelle cliniche degli utenti nonché un fascicolo amministrativo individuale nel quale è conservata la seguente documentazione:

- piano di trattamento dettagliato e personalizzato;



- scheda di ingresso e di dimissione;
- comunicazione dell'avvenuto ricovero inviata alla Azienda sanitaria di residenza del degente entro 48 h dalla data del ricovero.

L'Istituto presenta alla ASL Umbria 2 apposita contabilità mensile delle prestazioni erogate.

In merito al debito informativo richiesto dalla Regione Umbria l'Istituto si impegna ad utilizzare il sistema Atl@nte e alla predisposizione dei flussi informativi nel rispetto della normativa vigente

La struttura è tenuta a rendere disponibili:

- la Carta del Servizio;
- il Piano annuale di Programmazione;
- il Piano assistenziale individuale.

## **Art. 9 - Controlli**

L'Istituto S. Stefano redige una relazione semestrale sull'attività condotta evidenziando i casi trattati, le principali patologie; tale relazione deve trovare coerenza con quanto registrato nel sistema Atl@nte.

L'Azienda USL Umbria n.2 ha facoltà di effettuare presso il S. Stefano, a sua discrezione e senza preavviso nei tempi e nella misura ritenuta opportuna, controlli ispettivi concernenti sia la gestione sanitaria che amministrativa; ha facoltà altresì di verificare periodicamente il funzionamento del servizio, gli standard assistenziali garantiti, la organizzazione del lavoro ed il rispetto dei piani di trattamento.

I controlli sono effettuati da parte del personale dell'Azienda USL Umbria n.2 secondo la propria organizzazione.

## **Art. 10 - Inadempienze**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa sono contestate dalla Azienda USL Umbria n.2 per iscritto e con fissazione del termine perchè le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, la Azienda USL Umbria n.2 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento provvisorio e mancato riconoscimento delle prestazioni, fatto salvo eventuali ulteriori azioni per danni.

## **Art. 11 - Contenziosi**

In caso di contenzioso in relazione all'interpretazione ed attuazione del presente accordo nonché in relazione all'attività di controllo disciplinata all'art. 9 che precede, un primo tentativo di definizione è rimesso ad apposita Commissione composta da cinque membri (due in rappresentanza dell'Azienda su nomina del Direttore Generale, due in rappresentanza dell'Istituto S. Stefano e uno nominato in accordo tra le parti), che decidono a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di esito infruttuoso le parti concordano che è competente in via esclusiva il Foro di Perugia.

## **Art. 12 - Liquidazione Competenze**

La liquidazione delle competenze seguirà le disposizioni enunciate nel Manuale delle procedure amministrative contabili aziendale.

Per la stipula del presente accordo sarà acquisito d'ufficio dalla Azienda USL n°2, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10 della Legge n° 2/09, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo alla struttura S. Stefano.

I pagamenti della tariffa interverranno a 60 gg. dalla protocollazione di regolari documenti contabili che dovranno essere presentati con cadenza mensile, come concordato con la Direzione Amministrativa della struttura e completi del relativo DURC, salvo eventuale conguaglio attivo o passivo negli ulteriori 30 gg. successivi, con riferimento al numero di utenti effettivamente presenti nella struttura.

Tali documenti contabili dovranno essere accompagnati da una distinta nella quale saranno riportati, per ogni ospite, gli estremi dell'autorizzazione del Direttore di Distretto, i giorni di effettiva presenza presso la struttura nel periodo di riferimento e controfirmata dal legale rappresentante della struttura stessa o suo delegato.

Questi verranno emessi dopo la verifica ed accettazione formale o tacita da parte della Azienda USL del riepilogo delle prestazioni che la Struttura dovrà trasmettere, su apposito modello, entro il giorno sette del mese successivo al periodo di riferimento.

Per ogni giorno di assenza dell'utente dalla struttura, conseguente anche ad eventuali ricoveri ospedalieri, il costo giornaliero della retta a carico della Azienda USL verrà ridotto del 50%.

La garanzia del mantenimento del posto letto va assicurata per un massimo di 10 gg.

### **Art. 13 – Personale**

S. Stefano si impegna ad impiegare personale sanitario e non sanitario, in base a quanto definito all'art. 4 del presente Protocollo d'intesa, in possesso delle idonee qualifiche professionali e con specifica formazione comprovata attraverso curricula ed attestati di frequenza a corsi di qualificazione specifici.

Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato.

L'elenco del personale che opera nella struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'accordo risulta da apposito elenco, depositato presso la Direzione del Distretto Sanitario di Foligno, al momento della stipula della presente convenzione. Nell'elenco viene indicato, accanto a ciascun nominativo, il profilo professionale, la qualifica, la tipologia del rapporto contrattuale, l'orario settimanale svolto nella struttura, il curriculum formativo e lavorativo.

Tale elenco degli operatori unitamente al livello contrattuale ad essi riconosciuto, deve essere successivamente prodotto ed inviato con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Direzione del Distretto Sanitario di Foligno.

In caso di variazione del personale, anche se in via temporanea, S. Stefano si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni alla Direzione del Distretto Sanitario di Foligno, allegando la documentazione richiesta relativa alla qualificazione professionale ed il livello contrattuale riconosciuto.

S. Stefano s'impegna ad applicare integralmente al personale sanitario e non sanitario i contratti collettivi di lavoro vigenti con le singole categorie di personale che operano nella struttura.

### **Art. 14 - Sicurezza sul luogo di lavoro**

S. Stefano è tenuto a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare è tenuto:

- 1) all'osservanza dell'art. 26 del D.Lgs n° 81/08;
- 2) a comunicare formalmente all'Azienda USL n° 2, Distretto Sanitario di Foligno, il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all'oggetto della presente convenzione.

### **Art. 15 - Protezione dei dati personali**

S. Stefano si impegna ad osservare scrupolosamente le disposizioni previste nel D. Lgs n° 196 del 30/06/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

S. Stefano è tenuto a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti.

Le operazioni di trattamento dei dati ed informazioni suddette dovranno essere effettuate esclusivamente per il perseguimento delle finalità correlate ai servizi e alle attività oggetto della presente convenzione e non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi.

E' obbligatorio, inoltre, adottare idonee misure affinché nessuno possa prendere visione o impossessarsene, con particolare riguardo ai dati degli assistiti che consistono in dati sensibili e sanitari.

S. Stefano in qualità di affidatario, è designato quale " Responsabile esterno del trattamento dei dati " con conseguente assunzione dell'obbligo di ad ottemperare a quanto previsto dalla suddetta normativa, nonché ad adottare e/o integrare le specifiche istruzioni fornite dall'Azienda USL n° 2 titolare dei dati oggetto del trattamento stesso.

Alla scadenza della convenzione, S. Stefano dovrà riconsegnare all'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 2 tutti i dati di cui è in possesso, comunque conservati e continuare a rispettare l'obbligo di riservatezza.

Tenendo conto delle responsabilità civili e penali connesse alla violazione della richiamata normativa sul trattamento dei dati personali, inoltre, è opportuno che all'interno della struttura sia adottata ogni opportuna misura fisica, logico-informatica e organizzativa prescritta.

#### **Art. 16 - Copertura assicurativa**

S. Stefano è tenuto a stipulare, per l'intero periodo di validità della convenzione, apposita copertura assicurativa di legge a favore degli utenti ivi inseriti, quale una polizza che copra eventuali danni arrecati dal proprio personale agli ospiti, compresa la responsabilità civile di questi ultimi verso terzi per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura.

Di tali atti S. Stefano è tenuto a dare formale comunicazione all'Azienda USL n°2, nella figura del Direttore del Distretto Sanitario di appartenenza dell'ospite.

#### **Art. 17 – Durata dell'Accordo**

La disciplina di cui al presente accordo ha validità triennale a far data dal **1 Settembre 2014 e fino al 31 Dicembre 2017**, eventualmente ricontrattabile per ogni annualità in caso di necessità, salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione o l'accreditamento oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture sanitarie e socio sanitarie private.

#### **Art. 27 – Disposizioni finali**

Ai fini della registrazione fiscale, S. Stefano dichiara di essere soggetto all'imposta sul valore aggiunto ed esonerata dagli adempimenti in quanto opera ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131.

S. Stefano riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51 /1995, ivi compresi quelli derivanti dall'eventuale erronea dichiarazione di cui al comma che precede.

La presente scrittura in tre originali consta di n° 6 fogli scritti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per L'Azienda USL Umbria n. 2 \_\_\_\_\_

Per L'Istituto di Riabilitazione S. Stefano Srl \_\_\_\_\_